



STATUTO

A.N.I.E.D.

Associazione Nazionale Infermieri in Endocrinologia e Diabetologia

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- E' costituita l'Associazione di promozione sociale senza fine di lucro denominata A.N.I.E.D. (Associazione Nazionale Infermieri in Endocrinologia e Diabetologia) con sede in Torino; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune.
- Essa, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire sedi secondarie, uffici e succursali altrove sia in Italia che all'estero.
- Durata dell'Associazione illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 8 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

- L'Associazione è apartitica, aconfessionale, ha una struttura democratica, è senza scopo di lucro ed ispirandosi ai principi della solidarietà sociale si prefigge come scopo la promozione dello sviluppo professionale degli infermieri in campo endocrino- migliorare l'assistenza della persona e più in generale contribuire ad elevare la qualità di vita dell'uomo come individuo e come collettività.
- L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti senza alcun legame ed esercizio di attività imprenditoriale ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
- L'ente non ha tra le sue finalità istituzionali attività sindacali dirette o indirette e non è prevista alcuna tutela sindacale degli associati.
- L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di attivare:
 - a) Produzione, pubblicazione e diffusione di materiale informativo sia di carattere scientifico che documentale;
 - b) E' prevista la pubblicazione periodica delle attività scientifiche svolte dalla Associazione su sito WEB aggiornato costantemente;

- c) Organizzazione di convegni di studio, seminari, corsi di aggiornamento e di formazione professionale connessi ai propri scopi associativi;
 - d) Realizzazione di studi e ricerche relativi ai processi di innovazione tecnologica, organizzativa e professionale nel campo sanitario;
 - e) Organizzazione e tenuta del centro di documentazione e raccolta del materiale informativo specialistico;
 - f) Consulenza e collaborazione assistenziale ad enti, istituzioni sanitarie e società scientifiche.
- L'Associazione pone come premessa centrale della sua attività la tutela della dignità di ogni persona, qualunque sia la razza, religione, opinione politica ed agisce allo scopo di garantire il rispetto reale di tale dignità. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone con la sua attività di formazione di promuovere una crescita professionale dei propri soci.
 - A tale proposito, l'Associazione intende:

Promuovere, attuare e contribuire allo sviluppo ed alla formazione culturale sociale degli infermieri che lavorano in campo endocrino-metabolico, con particolare attenzione ai:

 - a. Convegni nazionali e regionali;
 - b. Convegni di studio, seminari e dibattiti;
 - c. Conferenze, tavole rotonde, film, pubblicazioni di aggiornamento culturale e scientifico e ogni altro mezzo utile a raggiungere i fini dell'Associazione.
 - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci, da volontari o da professionisti.
 - E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse .
 - E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 3

Risorse economiche

- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo sviluppo delle proprie attività da:
 - a) Quote associative
 - b) Contributi degli aderenti
 - c) Contributi privati

- d) Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - e) Donazioni e lasciti testamentari
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni
 - g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 novembre e il 31 ottobre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, entro il 31 gennaio il Consiglio direttivo redige il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.

- Sul sito ufficiale dell'Associazione vengono regolarmente pubblicati i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 4

Soci

- L'Associazione è costituita da:
 - a) Soci fondatori: infermieri ed altri operatori sanitari e sociali che per la loro attività di lavoro e studio condividono i fini associativi e che compaiono nell'atto costitutivo;
 - b) Soci ordinari: infermieri ed altri operatori sanitari e sociali che per la loro attività di lavoro e studio condividono i fini associativi.

Sia i Soci fondatori che i Soci ordinari sono elettori e membri eleggibili.

I Soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale il cui importo è fissato ogni anno dal Consiglio direttivo.

Si cessa di essere Socio ordinario a seguito di:

- Comunicazione a mezzo lettera inviata alla scadenza del periodo relativo alla quota associativa regolarmente pagata.
 - In caso di morosità del pagamento della quota associativa annuale per 2 anni di seguito, per decisione del Consiglio direttivo a seguito di comportamenti contrari alle norme deontologiche professionali o alle leggi dello Stato.
- Il numero dei Soci è illimitato. Sono Soci i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione salvo quanto previsto da norme vigenti.

I Soci che prestino attività lavorativa per la realizzazione dei corsi o delle attività connesse, potranno essere assunti regolarmente o con contratto a progetto o se il periodo è breve con prestazioni occasionali con ritenuta d'acconto o accessorie.

- Fatta eccezione per il primo, il Consiglio direttivo è composto da sette membri che vengono eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci fondatori e quelli ordinari.
- I componenti del Consiglio direttivo vengono eletti tra i Soci fondatori e quelli ordinari che si presentano come candidati fino ad un'ora prima dell'apertura del seggio elettorale accettandone preventivamente la carica.

I nominativi dei candidati vengono resi pubblici attraverso l'affissione di una lista posta presso i locali del seggio elettorale.

La scheda elettorale deve essere contrassegnata con il timbro dell'Associazione e firmata dal presidente del seggio. La votazione è segreta e lo scrutinio viene espletato da una Commissione elettorale nominata dal Consiglio direttivo.

La Commissione elettorale si compone di un Presidente e di due scrutatori.

Il voto si esprime scrivendo con una penna i nominativi dei candidati prescelti.

Possono essere espresse fino a sette preferenze per i restanti componenti del Consiglio direttivo.

Hanno diritto di voto tutti i Soci fondatori e quelli ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Terminate le operazioni di voto, il Presidente e gli scrutatori procedono:

- allo spoglio delle schede annotando i voti validi assegnati ad ogni candidato
- al conteggio finale stilando la graduatoria finale.

Il Presidente del seggio, al termine delle operazioni di scrutinio, redige il verbale che deve essere sottoscritto congiuntamente agli scrutatori. Il Presidente del seggio proclama immediatamente il risultato.

- Il Consiglio direttivo, mediante deliberazione, può conferire, a persone con particolari meriti, l'adesione associativa onoraria.

I Soci onorari cessano di essere tali a seguito di deliberazioni del Consiglio direttivo o comunque per comportamenti contrari alle leggi vigenti.

- E' prevista per i Soci che svolgono attività di relatore, moderatore a congressi o incontri di studio, la dichiarazione e la regolazione degli eventuali conflitti di interesse ai sensi degli art. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679/2016.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

- L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- Sull'eventuale relazione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- La qualifica di Socio si perde:
 - a) Per recesso
 - b) Per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
 - c) Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - d) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari
- L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo con comunicazione scritta effettuata al Socio; lo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare ricorso in Assemblea, la quale si esprime in merito, definitivamente.
- Il Socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il valore della quota annuale è definito annualmente dal Consiglio direttivo in sede di approvazione di rendiconto e del bilancio preventivo.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- I Soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

I Soci sono obbligati:

 - a) Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
 - b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione a versare la quota associativa di cui al precedente articolo
- I Soci hanno diritto:
 - a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
 - b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto

- c) Ad accedere alle cariche associative

Art. 7

Organi dell'Associazione

- Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio direttivo
 - c) Il Presidente

Art. 8

L'Assemblea

- L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività ed inoltre:
 - a) Approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio
 - b) Nomina i componenti del Consiglio direttivo
 - c) Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
 - d) Stabilisce l'entità della quota associativa annuale
 - e) Delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione
 - f) Si esprime sulla relazione di domanda di ammissione e di esclusione degli associati
- L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 28 febbraio di ciascun anno ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla devoluzione del patrimonio
- L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione nella bacheca dell'Associazione e via mail ai singoli Soci. In difetto di convocazione saranno ugualmente

valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e il Consiglio direttivo.

- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci .In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
- L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci ed In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

- il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici nominati dall'assemblea dei soci.
 - a) Il primo Consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
 - b) I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
 - c) Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati
- Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- Il Consiglio direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta di un quarto dei componenti. La riunione potrà avvenire anche in teleconferenza.
- Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare i Presidenti onorari con funzioni consuntive.
- Nel caso in cui per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente

riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo. In caso di mancata nomina del Tesoriere le funzioni sono attribuite al Segretario.

- Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati il libro degli associati, il libro verbali del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci; predisporre la bozza del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario in collaborazione con il Tesoriere.
- Al Consiglio direttivo spetta di:
 - a) Curare l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea
 - b) Definire il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio
 - c) Nominare il Presidente, il Segretario, il Tesoriere
 - d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni
 - e) Decidere su eventuali esclusioni di Soci
 - f) Fissare la quota associativa
 - g) Istituire sedi secondarie, uffici o succursali
 - h) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci
 - i) Definire le attività istituzionali annue da intraprendere
- Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante affissione in bacheca e mediante mail.
- I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario della riunione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- Tutte le cariche sociali rappresentanti l'Associazione a qualunque titolo non percepiscono alcuna forma di retribuzione.
- I legali rappresentanti dell'Associazione non possono aver subito sentenze di condanne passate in giudicato in relazione all'attività svolta all'interno dell'Associazione.

Art. 10

Il Presidente

- Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

- Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. E' pertanto il legale rappresentante dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.
- Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- Il Presidente e/o il Segretario per delega firmano gli atti deliberativi dell'Associazione.

In particolare:

- α) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte a terzi e in giudizio;
- β) presiede l'ufficio di presidenza e il Consiglio direttivo;
- χ) rappresenta ufficialmente l'Associazione nei confronti delle istituzioni nazionali e con il responsabile delle relazioni con l'estero nei confronti delle associazioni europea e mondiale;
- δ) e' garante della corretta amministrazione ;
- ε) adotta provvedimenti con carattere di urgenza, presentandoli per la ratifica alla seduta successiva del Consiglio direttivo.

Art.11

Soci onorari

- Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di Soci onorari scelti tra personalità di grande prestigio che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo dell'Associazione.
- I Soci onorari hanno tutti i diritti e tutti i doveri degli altri soci dell'Associazione e possono essere incaricati dall'Assemblea per svolgere compiti di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

Art. 12

Il Revisore dei conti

- Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea elegge (se il Revisore è scelto tra i Soci) o nomina (se il Revisore è esterno all'Associazione) il Revisore dei conti.
- Non può essere eletto Revisore contabile un membro del Consiglio direttivo.
- Il Revisore dei conti dura in carica quattro anni.

- Il Revisore dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione
 - α) può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto
 - β) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili
 - χ) certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili

Art. 13

Comitato scientifico

- il Comitato scientifico è formato da Soci dell'Associazione eletti in contemporanea al Consiglio direttivo
- il Comitato scientifico ha lo scopo di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e la produzione tecnico-scientifica in conformità agli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
- Il Comitato scientifico agisce in base a un regolamento dettato dal Consiglio direttivo

Art. 14

Il Collegio dei Probiviri

- Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione
 - α) Fra l'Associazione e i Soci
 - β) Fra gli organi dell'Associazione o fra essi con l'Associazione o con i Soci
 - χ) Fra i Soci stessi proponendo al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari
- Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte né del Consiglio direttivo né come Revisore dei conti
- Il Consiglio dei probiviri dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili
- Il Consiglio dei probiviri elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente il Collegio è presieduto dal membro più anziano in età.
- Il Collegio di probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- Le riunioni del Consiglio dei probiviri sono valide purchè siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 15

Norma finale

- In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità come previsto dalle norme vigenti.

Art. 16

Rinvio

- Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni.